

ANTIGONE

Anno XV
N. 2

La violenza penale
Conflitti, abusi e resistenze nello spazio
penitenziario





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC- CP, Consiglio d'Europa); Livio Pepino (Associazione Studi Giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella, Perla Allegri, Rosalba Altopiedi, Carolina Antonucci, Federica Brioschi, Chiara De Robertis, Giulia Fabini, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Claudio Paterniti Martello, Benedetta Perego, Simone Santorso, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Daniele Scarscelli, Valeria Verdolini, Massimiliano Verga.

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

N. 2/2020 LA VIOLENZA PENALE: CONFLITTI, ABUSI E RESISTENZE NELLO SPAZIO PENITENZIARIO

a cura di Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini

INDICE

<i>Prefazione</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	7
<i>L'universo della violenza</i> , Eligio Resta	13
<i>Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia</i> , Francesca Cancellaro	25
<i>Visite, report e follow-up: un'analisi del monitoraggio Cpt per prevenire i maltrattamenti in ambito detentivo</i> , Perla Arianna Allegri	41
<i>Conflitti, violenza e rivolte nel penitenziario nella prospettiva della Convict Criminology: alcune riflessioni preliminari</i> , Jeffrey I. Ross, Grant E. Tietjen	55
<i>The 'prison-presence': prison culture beyond its walls</i> , Vitor Stegemann Dieter, Renato de Almeida Freitas Jr.	62
<i>Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia</i> , Claudio Sarzotti	83
<i>Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena</i> , Valerio Pascali, Tommaso Sarti, Luca Sterchele	110
<i>Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere</i> , Dario Stefano dell'Aquila, Luigi Romano	126
<i>Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	138
RUBRICA GIURIDICA	166
<i>L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria</i> , Costanza Agnella, Chiara De Robertis	168

ARTE E CARCERE	199
<i>Jean Trounstin: teatro e letteratura nel carcere del Massachusetts tra reti d'impegno artistico e culturale,</i> Vito Minoia	201
A PROPOSITO DI...	213
<i>Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica,</i> Claudio Sarzotti	215
<i>La teoria del diritto penale del nemico di Günther Jakobs tra funzionalismo luhmanniano e populismo penale,</i> Rossella Puca	232
<i>Le teorie del domin(i)o,</i> Vincenzo Scalia	245
AUTORI	252



Visite, report e *follow-up*: un'analisi del monitoraggio Cpt per prevenire i maltrattamenti in ambito detentivo

Perla Arianna Allegri¹

Abstract

This article aims to reconstruct the main features of the report published at the beginning of the year 2020 by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (CPT) following an ad hoc visit to Italian prisons. Through the recommendations of the Council of Europe delegation, the aim is to analyse the material conditions of the detainees and the violence that occurred in Biella, Milano Opera, Saluzzo and Viterbo prisons. The article examines, through the warnings to the Italian authorities, the recommendations and strategies suggested with the aim of a general prevention in the containment of the use of violence by prison staff against the inmate population.

Keywords: *Prison monitoring – violence of imprisonment – prison conditions – Cpt*

«*La justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons*»

(Sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, §69)

1. Premessa

Con l'apertura dell'anno 2020 il Comitato europeo di prevenzione della tortura (da qui in avanti Cpt), istituito presso il Consiglio di Europa, ha pubblicato un duro report sulle condizioni detentive all'interno di alcuni istituti italiani.

Da sempre permane una grande difficoltà nel guardare all'interno delle mura del carcere,

nell'aver accesso nei *sancta sanctorum* di ogni Stato dove la sovranità statale si dispiega nelle forme più coercitive e recondite e dove “*gli Stati moderni – ancora così restii a liberarsi dei loro paraocchi nazionalistici – considerano il funzionamento della loro macchina coercitiva come un santuario nel quale nessuno altro Stato, e tanto meno un organo sovranazionale, può permettersi di penetrare*” (A. Cassese, 1994, p.4).

Nelle pagine che seguono si cercherà di analizzare, attraverso i fatti riportati dalla delegazione del Cpt, le presunte violenze occorse negli istituti penitenziari di Biella, Saluzzo, Milano Opera e, soprattutto,

Viterbo ed il ruolo del monitoraggio degli organismi internazionali nella prevenzione e nel contenimento dell'uso della violenza da parte della Polizia penitenziaria.

2. L'uso della violenza sui detenuti, un duro report del Cpt

Per sua natura il carcere, così come molti dei luoghi di privazione della libertà, è lo spazio dove lo Stato esercita la sua sovranità punitiva e dove fa valere i suoi ambiti di potere, di fatto infliggendo sofferenza legittimamente. Come istituzione totale, è anche il luogo ontologicamente imperscrutabile, il cui accesso al campo e ai fatti che dentro vi accadono è oscuro e dove i pochi episodi di violenza di cui si viene a conoscenza non sono che “la punta di un iceberg di pratiche violente su cui troppo spesso si fonda il mantenimento dell'ordine all'interno delle prigioni” (G. Torrente, 2016, p. 268).

Gli istituti penitenziari, infatti, vivono il rischio di una sorda abitudine, una indifferente assuefazione, alla violenza ordinaria. Di certo il termine ordinario varia in base al contesto a cui si fa riferimento, secondo Angela Davis “l'ordinario è caratterizzato dalla violenza di routine che permea tutte le prigioni; lo straordinario estende il continuum della violenza alla tortura” (2005, p. 114, traduzione mia) con la conseguenza, sempre secondo Davis, che torture come quelle inflitte ad Abu Grahib e Guantanamo altro non sono se non il riflesso di una normalizzazione delle torture all'interno delle carceri nazionali.

Nel report redatto dagli esperti del Cpt dopo la visita *ad hoc*² effettuata nel nostro Stato, sono riportate³ numerose denunce

di maltrattamenti fisici inflitti deliberatamente dal personale di polizia penitenziaria ai danni della popolazione ristretta: “Nelle carceri visitate, la gran parte dei detenuti incontrata dalla delegazione ha dichiarato di essere trattata correttamente dal personale. Tuttavia, nelle carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo la delegazione ha raccolto alcune accuse di uso eccessivo della forza e maltrattamenti fisici. Nel carcere di Viterbo, inoltre, alla delegazione sono pervenute numerose denunce di maltrattamenti fisici e il Cpt ha identificato uno schema di comportamenti da parte del personale volti all'inflizione deliberata di maltrattamenti.”

A Biella, un detenuto ha riferito che “dopo aver colpito un agente penitenziario con una scarpa nel corso di un alterco verbale, sei membri del personale lo hanno trattenuto e, mentre giaceva prono sul pavimento, gli hanno sferrato diversi pugni sulla schiena e sui fianchi” (CPT/Inf (2020) 2, 13, traduzione mia).

Anche a Saluzzo e Milano Opera, le violenze fisiche sarebbero state inferte da un gruppo di agenti che indossavano guanti e che le avrebbero commesse in luoghi non accessibili alle telecamere a circuito chiuso, di fatto minacciando i detenuti di non denunciare e promettendo una contro querela per aggressione fisica.

Il carcere di Viterbo è stato senza dubbio quello in cui sarebbe avvenuto il maggior numero di maltrattamenti a danno della popolazione ristretta. La delegazione del Cpt ha raccolto un considerevole numero di denunce di violenze protratte dagli agenti di polizia penitenziaria nei confronti delle persone reclusi, il rapporto ha descritto diversi casi in cui le lesioni

osservate erano compatibili con i referti medici e con le dichiarazioni di trattamenti inumani e degradanti avanzate dai detenuti. Tra le numerose denunce di vessazioni – molte a sfondo razzista – parecchie hanno riguardato l'inflizione di "schiaffi, pugni e calci in varie parti del corpo, nonché un'accusa specifica di colpi sulla testa di un detenuto, inferti con le chiavi di metallo delle celle" (CPT/Inf (2020) 2, 13, traduzione mia).

Le denunce hanno fatto riferimento, nello specifico, ad un uso eccessivo della forza in reazione al comportamento recalcitrante di un detenuto nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria e all' inflizione di maltrattamenti deliberati da parte di un gruppo di agenti di custodia avvenuti in luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso (es. scale e uffici della polizia penitenziaria). Gran parte dei presunti maltrattamenti del carcere di Viterbo sarebbero avvenuti principalmente nel Padiglione D1, e più precisamente, sulle scale che conducono alle sezioni ordinarie, non coperte da telecamere a circuito chiuso e nella sezione di isolamento e sarebbero state inferte sui detenuti considerati più problematici durante la perquisizione della cella o in seguito ad alterchi verbali tra un detenuto e il personale di custodia. Diversi detenuti hanno identificato alcuni agenti ed ispettori come i responsabili di numerosi episodi di violenza e presunti maltrattamenti e hanno poi fatto esplicito riferimento all'esistenza di un gruppo di intervento punitivo informale della polizia penitenziaria, c.d. "squadretta".

Il Comitato ha peraltro riportato una certa attitudine dell'Amministrazione penitenziaria a celare gli episodi di maltrattamento, molti degli eventi critici

infatti vengono registrati sotto la nebulosa formula di "infortuni accidentali"; anche il personale medico risulta corresponsabile della mancata, o meglio manchevole, redazione di referti medici in cui è del tutto assente la corrispondenza tra i segni sul corpo e le percosse subite, di fatto venendo meno all'obbligo di segnalazione di tali eventi all'autorità giudiziaria competente.

È rilevante quanto riportato nei rapporti della delegazione perché racconta come tali condotte abusanti non siano il frutto di singoli episodi occasionali, ma vengano invece riportate come prassi diffuse (A. Liebling, 2000; M.L. Griffin, 2001; E. Paoline, W. Terrill, 2007) all'interno di diversi istituti presenti nella realtà carceraria italiana a conferma del fatto che la violenza non è perpetrata solo ed esclusivamente dalla polizia, ma anche da altri operatori che con azioni od omissioni concorrono a perpetrare dinamiche dove vige un rapporto sbilanciato tra una parte forte e una parte debole (S. Santorso, 2015; D. Di Cesare, 2016), dove "uno schiaffo, un pugno, un calcio, una perquisizione del corpo potrebbe verificarsi in qualsiasi momento come parte dell'imposizione di routine dell'autorità, dell'espressione fisica del potere discrezionale" (McCulloch, Scraton, 2008, p. 78, traduzione mia) e dove "la violenza dell'incarcerazione non è ridicibile alle istituzioni che detengono e imprigionano, ma è un elemento significativo e utilitaristico del quadro più ampio della violenza strutturale che permea le democrazie liberali" (J. MacCulloch, P. Scraton, 2008, p. 15). Ciò che è accaduto nel carcere di Viterbo rappresenta la drammatica materializzazione di ciò che accade alle

relazioni sociali e organizzative della vita carceraria, dove – per usare l'approccio socio-interazionista di Tedeschi e Felson (1994) - l'uso della coercizione è parte fondante di un processo decisionale razionale basato sulle aspettative di successo nel raggiungimento dei risultati, che vede nella coartazione e nella repressione un comportamento orientato all'obiettivo o progettato per controllare gli altri, ottenere giustizia ed affermare identità.

È innegabile che la compresenza delle due culture, da un lato quella degli agenti, dall'altro quella della popolazione detenuta, possa portare a scontri dove, frequentemente, l'ordine e la legittimità degli uni è perseguita attraverso una crudeltà incessante e dove il potenziale delle relazioni positive non solo è limitato ma sostituito da una profonda alienazione e ritorsioni fondate sull'uso della forza e della violenza (J. MacCulloch, P. Scraton, 2008).

Dalle testimonianze raccolte si evince come i detenuti abbiano sperimentato la mancanza di rispetto, l'umiliazione personale, la perdita di identità e che queste condizioni siano diventate elementi determinanti nei loro rapporti con la Polizia penitenziaria (M. Lalatta Costerbosa, 2016). La mortificazione personale, la diminuzione del sé, il linguaggio della violenza -profondamente radicato nell'istituzione penitenziaria- diventano in sostanza il «fattore universale della prigionizzazione» (D. Clemmer, 1940) unitamente all'asimmetria fra le due culture che vi coesistono: quella del custode pubblico e quella del custodito privato.

Il Comitato ha ribadito, nelle sue

conclusioni, una serie di preoccupazioni per questi casi di maltrattamento, che suggeriscono un modello di uso deliberato e sproporzionato della forza applicato dagli agenti penitenziari ed ha inoltre ricordato che qualsiasi forma di maltrattamento è da considerarsi illegale e totalmente inaccettabile e deve essere soggetta a sanzioni adeguate. Gli esperti della delegazione hanno peraltro raccomandato al Dap di ribadire al personale di custodia il messaggio chiaro che i maltrattamenti fisici, l'uso eccessivo della forza e l'abuso verbale nei confronti detenuti, nonché altre forme di comportamento irrispettoso o provocatorio, non sono accettabili e dovranno essere trattati con severità.

Accanto a questo, il Cpt ha mosso severe critiche sulle condizioni materiali degli istituti sia in media che in alta sicurezza (carenza d'acqua, riscaldamento non funzionante, mancanza di accesso alla luce naturale) e sulla gestione dell'isolamento diurno, puntualizzando come esso, in quanto suscettibile di avere un effetto dannoso sulla salute psicofisica di chi vi è sottoposto e costituendo, in alcuni casi, un trattamento inumano e degradante, sia una misura del tutto anacronistica che andrebbe abolita.

Tutte le raccomandazioni sembrano orientate a smantellare quell'atteggiamento dell'Amministrazione penitenziaria di *laissez faire-laissez passer*, di tacita accettazione di quanto accade all'interno delle sezioni. Sotto questo aspetto, il Comitato ha ritenuto che il carcere di Viterbo, tra tutti, necessitasse di una maggiore supervisione manageriale alla luce di tutti i maltrattamenti fisici deliberati e fosse perciò opportuno che le autorità italiane si occupassero di

esercitare maggiore vigilanza sul personale, indagando efficacemente sulle denunce dei detenuti e migliorando la formazione del personale, in particolare sulla applicazione professionale di tecniche di controllo, di contenimento e di disincentivazione.

L'acceptare, il decidere di *non-vedere*, equivale ad avallare certi comportamenti, a statuire una norma generale di permissività e legittimazione dell'uso della violenza dove "non è infatti necessario incoraggiare il personale a comportamenti sadici ed aggressivi, è sufficiente una norma generale di permissività per diffondere la percezione che si possa fare tutto ciò che si ritiene" (P. Buffa, 2013b, p. 148).

Muovendo dal presupposto che il carcere si fonda sull'uso legittimo della forza (J. Hunt, 1987) per il mantenimento della sicurezza, l'acceptazione di un uso della forza 'normale' o 'eccessiva' sposta il livello di permissivismo sempre un po' più in là, di fatto creando le basi per quella che Zimbardo (2008) ha definito come la 'norma sociale di accettabilità dell'abuso' (2008) che rende ammissibile ciò che fino ad un momento prima era considerato inammissibile. Desta preoccupazione l'idea che la violenza e la cieca accettazione della stessa possano essere intraprese da persone civili, da soggetti esterni alla polizia inseriti nella macchina burocratica e gerarchica dell'istituzione penitenziaria, la quale li induce automaticamente ad un *self-restraint* nella manifestazione del dissenso davanti all'inflizione dei maltrattamenti (R. De Vito, 2018).

E come fare per contenere queste forme di violenza – utilizzando qui le categorie di Galtung – siano esse 'personali' e

'strutturali' manifeste⁴, soprattutto nei confronti degli stranieri (V. Verdolini, 2020)? Il Comitato ha sottolineato principalmente la necessità di adottare misure appropriate per aggiornare l'abilità del personale penitenziario nel gestire situazioni ad alto rischio senza fare un uso inutile della forza e al fine di fornire formazione sui modi per evitare le crisi e disinnescare la tensione utilizzando controllo e moderazione.

3. La formazione del personale come garanzia di prevenzione generale dell'uso della violenza

Il Comitato attribuisce da sempre grande importanza alla selezione, alla preparazione ed alla formazione del personale penitenziario nella prevenzione dei maltrattamenti verso le persone private della libertà personale. Più volte si è espresso sull'importanza della preparazione che dovrebbe includere l'educazione sui temi dei diritti umani⁵, non esiste invero miglior garanzia contro i maltrattamenti verso una persona privata della propria libertà di una polizia ed un personale penitenziario adeguatamente preparato.

Nel rapporto redatto durante la visita in Italia, la delegazione raccomanda che "siano prese misure appropriate per migliorare le competenze del personale penitenziario nel gestire le situazioni ad alto rischio -senza usare la forza inutilmente- fornendo una formazione sui modi per prevenire le crisi e allentare la tensione e sull'uso di metodi sicuri di controllo e contenimento, in particolare dei detenuti con una tendenza all'autolesionismo" (CPT/Inf (2020) 2, 16, traduzione mia).

Opportunamente formati, agenti ed

ufficiali esperti dovrebbero acquisire capacità comunicative⁶ al fine di disinnescare situazioni ad alto rischio e imparare a svolgere con successo i loro compiti senza dover ricorrere a maltrattamenti in quanto è fondamentale l'attitudine alla comunicazione interpersonale, basata sul rispetto della dignità umana. Va perciò dissuaso l'uso di tutti quegli atteggiamenti – purtroppo diffusi – che opprimono l'atmosfera nelle aree di detenzione: mancanza di dialogo con i detenuti, comportamenti provocatori nei loro confronti, atteggiamenti militaristici (CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006). Il possesso di tali abilità sarà utile per la modulazione e l'abbassamento della tensione e per migliorare la qualità della vita negli istituti carcerari, a beneficio di tutti gli interessati.

La formazione fondata sui diritti umani e sulla gestione dei livelli di tensione andrebbe estesa non solo al personale di polizia penitenziaria, ma a tutti gli attori del campo penitenziario (C. Sarzotti, 2010), riportando la dignità e l'uomo al centro dell'esecuzione della pena, al fine di prendere atto dell'importanza che possono avere le forze situazionali presenti dentro l'istituzione carceraria (P.G. Zimbardo, 2008). In ottica preventiva generale, sarebbe necessaria "l'elaborazione e lo svolgimento di specifici programmi di formazione per tutte le categorie professionali operanti, in modo da ammettere e far percepire la vulnerabilità del singolo di fronte alle dinamiche situazionali muovendo, in tal modo, un primo passo per aumentare le resistenze a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci per rinforzare la resilienza delle persone" (P. Buffa, 2013b, p. 173).

4. Lotta contro l'impunità: efficaci procedure di reclamo e d'ispezione per la gestione dei meccanismi di responsabilità

Finché i funzionari pubblici responsabili di tali crimini non saranno ritenuti responsabili delle loro azioni la credibilità del divieto di tortura e altre forme di maltrattamento sarà messa a repentaglio. Se un'azione efficace non viene intrapresa in tempo dopo che i segni di abuso sono stati scoperti, tutti coloro che tendono ad abusare delle persone private della loro libertà concluderanno rapidamente che l'approccio corretto è che possono farlo nella totale impunità (CPT/Inf(2004)28, §25).

La sensibilizzazione delle autorità competenti è essenziale, verrebbero altrimenti compromessi tutti gli sforzi tesi a favorire l'adozione di serie politiche in materia di formazione professionale per promuovere i principi dei diritti dell'uomo, così come essenziale è che le indagini condotte siano efficaci, gestite da soggetti indipendenti ed in modo completo e approfondito.

La giurisprudenza della Corte EDU in più occasioni si è dedicata all'individuazione dei requisiti dell'inchiesta per cui, una volta stabilito che questa deve essere adeguata e, per adeguata si intende che questa conduca all'identificazione ed alla punizione dei responsabili, affermando che "la nozione di rimedio effettivo comporta, oltre al pagamento del risarcimento, un'indagine approfondita ed efficace che porti all'identificazione e alla punizione dei responsabili e che includa l'accesso effettivo del denunciante alla procedura d'indagine" (Sentenza Aksoy c. Turchia, C. EDU, 18/12/1996, § 98, traduzione mia).

Quest'obbligo ha assunto una sua portata autonoma in quanto ogni qualvolta una persona lamenti di aver subito maltrattamenti trovandosi sotto la custodia dello Stato occorre porre in essere un'indagine che sia appropriata, pena il riconoscimento di responsabilità per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (L. Prosperi, 2010). A tal proposito sono state implementate nel corso degli ultimi anni delle procedure di reclamo, che però necessitano di essere rese efficaci per poter costituire delle tutele fondamentali contro ogni forma di maltrattamento (F. Fiorentin, 2013).

Si legge nel report sull'Italia redatto dalla delegazione del Consiglio d'Europa che "Il CPT desidera ricordare che ogni volta che un pubblico ministero è informato di un caso di presunto maltrattamento fisico su un detenuto, da parte del personale di custodia, dovrebbe essere condotta un'indagine completa e rapida"(CPT/Inf (2020) 2, 17, traduzione mia).

In particolare, la delegazione suggerisce che la magistratura requirente non debba accontentarsi acriticamente della versione degli eventi fornita dal personale penitenziario, ma debba ordinare attivamente visite mediche forensi nel caso in cui una presunta vittima di maltrattamenti mostri ferite, oltre a raccogliere prove pertinenti (come ad esempio registrazioni delle telecamere di sorveglianza), interrogare i testimoni e contestare dichiarazioni contraddittorie da parte degli agenti penitenziari. Inoltre, in riferimento ai fatti occorsi nel carcere Mammagialla di Viterbo, il Cpt ha affermato di voler ricevere informazioni dal DAP sul numero di procedimenti disciplinari avviati e sul loro esito in

merito a casi di presunti maltrattamenti e comportamenti abusanti da parte del personale penitenziario per il periodo da gennaio 2017 a giugno 2019, e –più in generale- su qualsiasi procedimento penale avviato durante questo periodo, nonché del suo esito.

Non adottando provvedimenti efficaci, tutti gli interessati – operatori penitenziari e autorità incaricate dell'inchiesta – contribuiscono in definitiva alla disgregazione di quei valori che costituiscono la base stessa di una società democratica. Citando invece in giudizio per le loro azioni o, molto più spesso per le loro omissioni, i pubblici ufficiali che ordinano, autorizzano, tollerano o compiono atti di tortura e maltrattamenti, si dichiara inequivocabilmente che tali comportamenti non sono e non saranno tollerati. Oltre al pregevole valore dissuasivo, tale messaggio rassicurerà l'opinione pubblica, poiché ribadirà il principio secondo il quale nessuno è al di sopra della legge, nemmeno le persone incaricate di farla rispettare (CPT/Inf(2004)28, §25) perché se è vero che "le leggi sono astratte, e delle leggi noi abbiamo una conoscenza remota ed approssimativa [...] gli uomini, in divisa o in toga, che traducono quelle leggi in comandi e divieti per noi direttamente operanti, quegli uomini noi li vediamo. Sono essi lo Stato, sono essi la «sovranità statale». Non per niente Hobbes diceva che senza «la spada» le leggi rimangono vane parole. Ma proprio perché quegli uomini e gli ingranaggi cui danno vita costituiscono la quintessenza del potere sovrano" (A. Cassese, 1994, p. 4).

Congiungere la responsabilità oggettiva in capo a chi avrebbe dovuto adoperarsi attivamente affinché quell'atto non si

verificasse costituisce lo strumento che smantella il potere del *framing* rispetto all'orientamento delle idee e dei comportamenti altrui (P. Buffa, 2013b) e contribuisce a dissipare –seppur esiguamente– la vischiosità dell'ambiente carcerario.

Il Cpt raccomanda, poi, che venga tenuta registrazione di tutti gli episodi in cui viene fatto uso della forza e che i detenuti abbiano la possibilità di presentare reclami e ottenere l'attivazione di procedure d'inchiesta. In particolare: “i detenuti dovrebbero avere a disposizione delle vie di reclamo sia all'interno che all'esterno del sistema penitenziario, compresa la possibilità di avere un accesso confidenziale a un'autorità appropriata. Il CPT attribuisce un'importanza particolare alle visite regolari in ogni istituto penitenziario da parte di un organismo indipendente (come un comitato di visitatori o un giudice di sorveglianza) che abbia il potere di ascoltare (e se necessario prendere provvedimenti) relativamente ai reclami dei detenuti e di ispezionare i locali dell'istituto’ (CPT/Inf (92) 3, § 54, traduzione mia).

È indispensabile a tal proposito un occhio esterno capace di indagare anche oltre le sbarre. Da sempre, infatti, il Comitato ha incitato l'uso di una collaborazione inter-istituzionale tra meccanismi di monitoraggio in grado di esercitare un controllo rapido, effettivo e vicino al territorio in cui operano. L'obiettivo del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura era stato quello di restituire efficacia ai meccanismi di controllo (P. Gonnella, 2013) al fine di istituire un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone

sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso analizzato in queste pagine, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ed il Garante regionale della Regione Lazio avevano deferito alla Procura locale, nel corso dei due anni precedenti la visita, diversi casi di presunti maltrattamenti fisici di detenuti da parte del personale del carcere di Viterbo. In un caso specifico in cui il 19 ottobre 2018 la Procura di Viterbo aveva emesso una decisione riguardante un episodio di presunti maltrattamenti da parte del personale di custodia presso il carcere Mammagialla, il Procuratore era apparso basare le sue conclusioni solo sulle relazioni e testimonianze fornite dal personale penitenziario, senza aver conferito con la presunta vittima e senza aver preso in considerazione la documentazione medica a supporto. La decisione ha perciò archiviato il procedimento penale affermando che le presunte lesioni documentate erano senza dubbio il prodotto del contenimento fisico del detenuto da parte del personale di custodia, ma che la semplice accusa del detenuto non costituisce di per sé un'obiettiva e imparziale fonte di verità (CPT/Inf (2004)28, §17).

La raccomandazione della delegazione è orientata proprio in questo senso: “le autorità giudiziarie non dovrebbero accontentarsi semplicemente della versione dei fatti fornita dal personale penitenziario” (ivi, traduzione mia), ovvero nella non accettazione da parte delle autorità requirenti – e giudicanti– delle dichiarazioni di una sola delle due parti di quel così già sbilanciato rapporto

custodi/custoditi.

Un altro aspetto rilevato dal Cpt fa riferimento all'atteggiamento ostativo delle autorità in relazione al principio di collaborazione con il Comitato. Se infatti in tutti gli istituti la delegazione ha affermato di aver avuto un'eccellente cooperazione su ogni livello, nel carcere di Viterbo la polizia penitenziaria ha negato agli ispettori la possibilità di parlare in privato con i detenuti e tutti i colloqui sono stati interrotti per la raccolta dei nomi dei ristretti che avevano deciso di dialogare con i commissari europei dando così l'impressione che "la direzione del carcere di Viterbo non fosse a conoscenza del mandato del Comitato" (CPT/Inf(2004)28, §6, traduzione mia). Il CPT ha invitato pertanto a mettere in atto le misure necessarie per garantire, in futuro, che la direzione e il personale di tutte le carceri siano chiaramente consapevoli del mandato del CPT, con lo scopo di mantenere intatto il principio di collaborazione tra le autorità e la delegazione.

5. Conclusioni

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura non rappresenta un meccanismo giudiziale e non ha un mandato legislativo, pertanto gli *standard* che esso elabora non sono fonti vincolanti per gli Stati, ma le raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali sono uno strumento di grande efficacia nel condurre progressivamente a un maggiore e più consapevole rispetto dei diritti umani nei luoghi detentivi dell'Europa intera e questo proprio grazie all'autorevolezza della fonte da cui promanano, per i meccanismi di collaborazione e per la forza del principio sotteso al mandato sintetizzabile nel "*you know I know it*". La

riservatezza rappresenta un'arma potente che smuove le autorità (P. Gonnella – A. Marchesi, 2006) accompagnata dall'incalzante *power of persuasion*, un mezzo che non segue le vie giudiziali, ma che spinge lo Stato oggetto di relazione verso l'adozione di misure in grado di scongiurare il proporsi di violazioni o il loro ripetersi.

Il Comitato ha valutato severamente l'uso dell'isolamento, le condizioni materiali ed i maltrattamenti compiuti a danno della popolazione detenuta, invitando le autorità pubbliche e la magistratura italiane ad indagare su quanto avvenuto e a condannare ogni atto contrario alla dignità umana. L'emersione di quanto accaduto, avvenuto per mano di un organismo di monitoraggio indipendente, e lo svelamento – ancora una volta- di uno spirito di corpo che fa della violenza diffusa un modello di egemonia sui corpi che esula dal maltrattamento del singolo e che si estrinseca nella connivenza dei molti, non fa che sottolineare l'importanza degli organismi di monitoraggio internazionale indipendenti, tra i pochi in grado di ispezionare l'universo carcerario. Un ambiente da sempre vischioso e permeato da un'atmosfera che promette violenza, in cui il soggetto sente la minaccia costante dell'istituzione capace di infierire sul corpo fuori da ogni controllo legale (E. Gallo, V. Ruggiero, 1989).

È vero che nel comune sentire si pensa alla tortura come all'inflizione di sofferenze volte a ottenere confessioni o informazioni o, più semplicemente, a impartire punizioni extralegali, ma bisogna tenere conto del fatto che non sono solo le percosse, le violenze ed i maltrattamenti che devono essere indagati, ma anche l'infinita quotidianità

fatta di vessazioni, di degradazioni cui sono sottoposti i ristretti nei luoghi di privazione della libertà. Non necessariamente azioni dirette, ma omissioni, omertà e connivenze che mettono a nudo un sistema incompiuto di diritti umani in cui la dignità umana si erge a unico strumento della loro esigibilità (P. Gonnella, A. Marchesi, 2006).

L'introduzione del - di certo perfettibile - reato di tortura nel 2017 ha cionondimeno colmato un vuoto normativo, e con esso un ritardo trentennale dell'obbligo di previsione secondo gli accordi internazionali, che rendeva il nostro sistema di giustizia incapace di perseguire adeguatamente gli atti di tortura, i maltrattamenti e quei comportamenti contrari al senso di dignità e di sanzionarli perché manchevole di un reato specifico che potesse connotarli come tali (C. Sarzotti, 2012). Gli atti di tortura non si estrinsecano invero ineluttabilmente in azioni di volontaria inflizione di gravi sofferenze, ma anche in quelle di permissività o acquiescenza verso i responsabili di esse. Adesso però l'impianto normativo esiste, la problematicità sta nell'utilizzarlo. Occorre infatti non dimenticarsi che nell'ordinamento italiano non esistono sezioni di polizia giudiziaria *ad hoc* per indagare le violenze commesse da appartenenti alle forze dell'ordine e che la magistratura requirente lavora fianco a fianco delle forze di Polizia stesse. Come afferma Patrizio Gonnella (2017, p. 440-441) *"nei casi più comuni di violenza fisica in un carcere, in un centro per migranti, in una caserma o in un commissariato c'è una sperequazione numerica tra i testimoni della vittima (pochi o nessuno) e i testimoni a sostegno del poliziotto o carabiniere accusato.*

A questa sperequazione quantitativa si accompagna una valutazione qualitativa differente, da parte della magistratura in sede di indagine o di cognizione, delle persone che testimoniano. Fa a volte parte della cultura degli operatori della giustizia valutare diversamente la testimonianza di un detenuto da quella di una persona in divisa. Non è un caso che non di rado quando si procede per le violenze delle forze dell'ordine si procede contemporaneamente per calunnia nei confronti della persona denunciante".

Tuttavia, per combattere gli abusi in carcere, accanto ad un'azione giudiziale è necessaria un'altra profonda azione, di tipo culturale. L'eliminazione dello spirito del corpo e di tutte le forme di silenzio passa attraverso la valorizzazione del ruolo della polizia penitenziaria e della formazione improntata ai diritti fondamentali e alla dignità umana. Il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumane o degradanti è, infatti, un principio che rientra nel nucleo fondamentale dei diritti dell'uomo quale espressione diretta dell'assiomatico valore della dignità stessa. È quanto mai più opportuno svincolare la formazione dalla rigidità della norma e (ri)orientarla verso il diritto naturale, ricordando che l'integrità del corpo, la sua incolumità fisica e, soprattutto, la dignità di uomo di una persona che si trova sotto la custodia dello Stato, o di chi lo rappresenta, deve essere considerata un bene prezioso in quanto costituisce la legittimità giuridica e morale dello Stato stesso e del patto di trasferimento dei diritti naturali che l'uomo ha fatto con esso. Se il diritto a riconoscersi come uomini, infatti, è il presupposto stesso della dignità, allora *"l'investimento in umanità è il migliore degli investimenti possibili"* (G. Silvestri, 2015).

Note

¹ Perla Arianna Allegri, PhD in Diritti e istituzioni, attualmente borsista di ricerca presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali del Collegio Carlo Alberto di Torino. E' membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione e autrice di numerosi saggi e articoli scientifici sui temi della tutela dei diritti delle persone detenute, del controllo elettronico e del reinserimento sociale.

² Le visite effettuate dal CPT sono di tipo periodico o visite *ad hoc*. Le prime sono attese dai vari Stati poiché l'elenco delle visite di un dato anno viene annunciato al dicembre dell'anno precedente. Per rispetto del principio di cooperazione, il Comitato indica un istituto che intende visitare, ma ovviamente precisa nella lettera di notifica che la delegazione che visiterà il Paese è libera di visitare ogni altro istituto che riterrà opportuno. Le visite *ad hoc* sono invece più brevi e mirate e vengono eseguite quando richieste da particolari circostanze, sia per valutare se alcune raccomandazioni hanno trovato un'azione adeguata da parte dell'autorità pubblica, sia nel caso in cui nasca una particolare esigenza da monitorare, come nel caso delle violenze occorse negli istituti di Biella, Saluzzo, Milano Opera e Viterbo.

³ La traduzione italiana della sintesi del report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (<https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-italy-focusing-on-prison-establishments>) è a cura dell'Associazione Antigone.

⁴ Sul punto Galtung descrive “*Manifest violence, whether personal or structural, is observable; although not directly since the*

theoretical entity of 'potential realization' also enters the picture. Latent violence is something which is not there, yet might easily come about. Since violence by definition is the cause of the difference (or of maintaining the non-decrease) between actual and potential realization, increased violence may come about by increases in the potential as well as by decreases in the actual levels” (1969, p. 172).

⁵ Già l'articolo 10 della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite, sottolineava l'importanza per cui “ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato nell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera”.

⁶ Come si legge nell'estratto del 2° Rapporto Generale (CPT/Inf (92)3) “il Cpt crede che l'attitudine alla comunicazione interpersonale dovrebbe essere un fattore importante nel processo di arruolamento del personale di polizia e che, durante la formazione, dovrebbe essere posta una considerevole enfasi sullo sviluppo delle abilità di comunicazione interpersonale, basate sul rispetto della dignità umana. In possesso di tali abilità, un ufficiale di polizia sarà spesso in grado di disinnescare una situazione che potrebbe altrimenti sfociare e, più in generale, contribuirà ad abbassare la tensione e al miglioramento della qualità della vita nelle stazioni di polizia e negli istituti carcerari, a beneficio di tutti gli interessati”.

Bibliografia

- Buffa Pietro (2013a), *Carcere e tortura: alcune riflessioni sul 'caso Asti*, "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", VIII, 3, pp. 11-54.
- Buffa Pietro (2013b), *Tortura e detenzione: alcune considerazioni in tema di abusi maltrattamenti e violenze in ambito detentivo*, "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", 3, pp. 125-180.
- Cassese Antonio (1994), *Umano-Disumano. Commissariati e prigionieri d'Europa oggi*, Ed. Laterza, Bari.
- Clemmer Donald (1940), *The Prison Community*, Boston: The Christopher Publishing House.
- Consiglio d'Europa (2004), *Gli standard del CPT. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT*, pubblicato dal Consiglio d'Europa.
- Davis Angela (2003), *Are Prisons Obsolete?* New York: Seven Stories Press.
- Davis Angela (2005), *Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons and Torture*, New York: Seven Stories Press.
- De Vito Riccardo (2018), *La tortura in carcere*, "Studi sulla questione criminale", 2, pp. 95-108.
- Di Cesare Donatella (2016), *Tortura*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Fiorentin Fabio (2013), I reclamo "giurisdizionale" per la tutela dei diritti delle persone detenute e internate, "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", 3, pp.233-267.
- Gallo Ermanno, Ruggiero Vincenzo (1989), *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino.
- Galtung Johan (1969), Violence, Peace, and Peace Research, "Journal of Peace Research", Vol. 6, n. 3, pp. 167-191.
- Galtung Johan (1990), *Cultural violence*, "Journal of peace research", 3, pp. 291-306.
- Galtung Johan (1996), *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, Oslo: International Peace Research Institute.
- Gonnella Patrizio, Marchesi Antonio (2006), *Onorare gli impegni. L'Italia e le norme internazionali contro la tortura*, Sinnos Editrice, Roma.
- Gonnella Patrizio (2013), *La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica*, DeriveApprodi, Roma.
- Gonnella Patrizio (2017), Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura, "Politica del diritto", 3, pp. 415-444.
- Griffin Marie L. (2001), *The use of force by detention officers*, New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Hunt Jennifer (1987), *Normal Force*, in E. Rubington, M.S. Weinberg (eds) *Deviance*, 5th edn, New York: Macmillan.
- Lalatta Costerbosa Marina (2016), *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma.
- Liebling Alison (2000), Prison Officers, Policing and the Use of Discretion, "Theoretical Criminology", 4(3), pp.333-357.
- Mcculloch Jude, Scraton Phil (2008), *The Violence of Incarceration*, New York-London: Routledge.
- Paoline Eugene, Terrill William (2007),

Police education, experience, and the use of force, "Criminal Justice and Behavior", 34, pp. 179-196.

Prosperi Luigi (2010), Articolo 3 CEDU – Proibizione della tortura, da Diritti e libertà, <http://www.progettoinnocenti.it/dati/116TORTURA.pdf>

Santorso Simone (2015), *Nella pancia della balena. Appunti per una riflessione sulla quotidianità della violenza istituzionale in carcere*, in (a cura di) Peroni C., Santorso S., *Per uno Stato che non tortura. Diritto, saperi e pratiche contro la violenza istituzionale*, Mimesis Edizioni, Milano-Udine.

Sarzotti Claudio (2010), *Campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. Santoro, *Il diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.

Sarzotti Claudio (2012), *La carogna da dentro a me*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Silvestri Gaetano (2014), *La dignità umana dentro le mura del carcere*, "Diritto pubblico", 1, pp. 3-13.

Tedeschi James T, Felson Richard B. (1994), *Violence, Aggression, and Coercive Actions*, Washington, DC: American Psychological Association.

Torrente Giovanni (2016), *Mi raccomando, non fategli del male. La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori*, "Etnografia e ricerca qualitativa", 2, pp. 267-283.

Verdolini Valeria (2020), *La violenza. Il carcere come zona grigia: violenza quotidiana, abusi e rivolte nell'ultimo anno penitenziario*, in (a cura di) Miravalle M., Scandurra A.,

Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Zimbardo Philip George (2008), *L'effetto Lucifero: cattivi si diventa?*, Cortina, Milano.

